



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FAGGIANO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STRACCIA</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 111/15
depositato il 27/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030301996/2014 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030301996/2014 IRAP 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

L.T.S. MANIFATTURA SRL
V LE REGINA MARGHERITA N 176 SC B 00198 ROMA RM

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 111/15

UDIENZA DEL

26/06/2015

ore 11:45

SENTENZA

N°

755/05/15

PRONUNCIATA IL:

26/06/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/09/2015

Il Segretario

Antonio Imbriano

FATTO:

La società L.T.S. MANIFATTURA s.r.l. con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 176, ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla via Fontana Angelica n. 1, con ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in data 27/01/2015, proponeva formale ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TFK030301996/2014 del 19/09/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino - Ufficio Controlli, ai fini dell'imposta sui redditi IRES-IRAP per l'anno d'imposta 2009. Con il predetto atto, notificato alla ricorrente in data 25/09/2014, veniva contestato il fatto che la società Pressword s.r.l. C.F. n. 02356730644, sottoposta a verifica generale, aveva emesso due fatture nei confronti della L.T.S. MANIFATTURA s.r.l. per un importo pari ad € 8.000,00 oltre IVA, avendo effettuato, con proprio personale, "ricerche di mercato e segnalazione di nuova clientela".

Secondo l'organo accertatore, poiché sembrava incomprensibile immaginare come, la società Pressword s.r.l. (che si occupa esclusivamente di produzione di pellets ed altri prodotti derivati dal legno) avesse potuto realizzare consulenza di mercato e ricerca di nuovi clienti, ha ritenuto che tali fatture siano riconducibili ad operazioni fittizie per operazioni oggettivamente inesistenti.

A conclusione del ricorso depositato, la L.T.S. Manifattura s.r.l. ha chiesto che questa Commissione dichiari la nullità dell'atto impugnato perché:

- 1)- l'avviso di accertamento è stato emesso da un Ufficio non avente competenza territoriale
- 2)- è stato omissivo il contraddittorio
- 3)- non esiste una falsa fatturazione

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino - la quale si riportava alle controdeduzioni, ribadiva la legittimità del proprio operato e la assoluta competenza ad emettere l'avviso impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso con rifusione di spese.

In data 24 marzo 2015, questa Commissione rigettava la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, in merito al primo motivo di ricorso, osserva:

La ricorrente con atto a rogito Notaio Diener Maria Cristina del 07/10/2010 n. 14648 di Rep, registrato il 14/10/2010 ed iscritto presso la Camera di Commercio in data 15/10/2010 (come risulta dal certificato della CCIAA di Roma allegato agli atti del processo), ha trasferito la propria sede legale dal Comune di Mirabella Eclano, Contrada Laureta s.n. al Comune di Roma, viale Regina Margherita n. 176.

L'art. 31 del D.P.R. n. 600/73 inserito nel Titolo IV - Accertamenti e Controlli - al 1° comma stabilisce che "gli Uffici delle Imposte controllano le dichiarazioni presentate.....ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione dell'imposta o delle maggiori imposte dovute...." Il secondo comma dello stesso

articolo precisa che "la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata".

Quindi, la competenza ad eseguire i controlli ed emettere eventuali avvisi di accertamento, spetta alla Direzione Provinciale di quell'Agenzia nella cui circoscrizione la società ha il domicilio fiscale.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 11170 del 10/05/2013, ha statuito che la variazione del domicilio fiscale indicato dal contribuente, comunicato all'Ufficio con la dichiarazione annuale dei redditi, costituisce un atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio fiscale, non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere ad accertamenti, che spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.. Tale ius variandi, secondo la Suprema Corte, deve essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.

Nel caso che ci occupa, premesso che il periodo d'imposta della L.T.S. Manifattura s.r.l. non coincide con l'anno solare e l'avviso di accertamento impugnato riguarda il periodo 01/10/2009 - 30/09/2010;

poiché la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo è stata presentata in data 24/02/2011 (come risulta dal predetto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Roma) e su detta dichiarazione era indicato il nuovo domicilio fiscale, ne consegue che la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio ad effettuare il controllo ed emettere l'avviso di accertamento, era quella di Roma e non quella di Avellino.

L'avviso impugnato, pertanto, deve essere dichiarato nullo perché redatto da un Ufficio territorialmente incompetente. Gli altri motivi vengono assorbiti dal primo.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara nullo l'atto impugnato per incompetenza territoriale. Spese compensate.

Avellino 26/06/2015

Il relatore



Il Presidente

